

CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE DI MANIFESTAZIONE SPORTIVA

Tra

La **Federazione Italiana Golf**, con sede in Viale Tiziano, 74 – 00196 Roma, Partita IVA 01380911006, CF 05257340587, nella persona del legale rappresentante pro tempore Prof. Franco Chimenti, indirizzo pec: federgolf@pec.it

di seguito anche brevemente denominata “FIG” o “Sponsorizzato”

e

L'**Agenzia per il Turismo e l'Internazionalizzazione delle Marche**, in persona del legale rappresentante, dottor Marco Bruschini, con sede legale ad Ancona, Via Gentile da Fabriano 9, codice fiscale 02918510427, indirizzo pec: atim@emarche.it

di seguito anche brevemente denominata “ATIM” o “Sponsor”

di seguito, congiuntamente, anche le “Parti”

PREMESSO CHE

- La Federazione Italiana Golf ha per fine a norma di Statuto il compito di promuovere, organizzare, controllare e disciplinare lo sport del golf in Italia;
- L'Agenzia per il Turismo e l'Internazionalizzazione delle Marche è ente strumentale operativo della Giunta regionale delle Marche in materia di turismo e internazionalizzazione, dotato di personalità giuridica, il cui fine è quello di migliorare l'efficacia e l'efficienza dell'attività della Regione nella promozione, sviluppo e competitività del territorio marchigiano;
- La Federazione Italiana Golf, ai fini del raggiungimento degli scopi statutari, organizza campionati e gare nazionali;
- La Federazione Italiana Golf promuove altresì l'inclusione sociale, intesa come inclusione delle disabilità fisiche e, per questo, ha costituito al proprio interno un settore paralimpico, con uno staff tecnico dedicato alla promozione e alla pratica agonistica del gioco per i golfisti disabili;
- La Federazione Italiana Golf organizza l'Open d'Italia Disabili, evento internazionale di assoluto rilievo che travalica i confini sportivi per esprimere alti contenuti sociali, sottolineando come il golf sia una disciplina veramente accessibile a tutti;
- La Federazione Italiana Golf è interessata a ricevere sponsorizzazioni per favorire l'organizzazione dell'Open d'Italia Disabili e che possa valorizzare, altresì, l'immagine delle risorse territoriali, culturali, economiche e produttive del territorio ove esso si svolge;
- I valori promossi dalla Federazione Italiana Golf sono valori ampiamente condivisi anche dall'ATIM e, visto che - come nelle passate edizioni - all'Open d'Italia Disabili è prevista la partecipazione di alcuni dei migliori giocatori europei provenienti da vari Paesi (Francia, Svizzera, Spagna, Portogallo, Svezia e Regno

Unito), è interesse dell'ATIM sponsorizzare l'Open d'Italia Disabili nel triennio 2024-2026 che, in virtù del presente accordo, verrà denominato *Open d'Italia Disabili supported by Regione Marche* e, in lingua inglese, *Italian Open for disabled supported by Regione Marche* o *24th Italian Open for disabled supported by Regione Marche*;

- L'Open d'Italia Disabili 2024 è già stato programmato dall'11 al 13 aprile 2024 e la sede di svolgimento sarà il Conero Golf Club, in provincia di Ancona.

Tutto ciò premesso, da ritenersi parte integrante del presente accordo si conviene e si stipula quanto segue.

Art. 1. Oggetto del contratto

1. ATIM, con la sottoscrizione del presente contratto, si impegna a fornire supporto finanziario in favore della FIG per la realizzazione dell'Open d'Italia Disabili per il triennio 2024-2026 (di seguito anche Evento) sul territorio della Regione Marche in cambio della visibilità e promozione della Regione Marche e del suo territorio, al fine di incrementare e migliorare l'immagine delle risorse territoriali, culturali, economiche e produttive del territorio marchigiano.

2. Il contributo finanziario offerto a titolo di sponsorizzazione dall'ATIM alla FIG permetterà a quest'ultima di migliorare i servizi e le attività di realizzazione dell'Evento, denominato, in virtù del presente accordo, per il triennio 2024-2026, *Open d'Italia Disabili supported by Regione Marche* e, in lingua inglese, *Italian Open for disabled supported by Regione Marche* o *24th Italian Open for disabled supported by Regione Marche*.

Art. 2. Attuazione della sponsorizzazione

1. La sponsorizzazione sarà resa operativa e sviluppata:

- a) da FIG, con specifiche prestazioni rese per veicolare a fini pubblicitari l'immagine della Regione Marche, attraverso ATIM;
- b) da ATIM, con il pagamento del corrispettivo della sponsorizzazione come di seguito specificato.

Art. 3. Durata del Contratto

1. Il contratto avrà decorrenza dalla data di sottoscrizione e la durata di n. 3 (tre) anni, per le edizioni dell'Open d'Italia Disabili 2024-2026, salvo recesso da comunicarsi alla controparte con preavviso di almeno sei (6) mesi prima della data (effettiva) di svolgimento dell'Evento, a partire dall'anno 2025, ai rispettivi indirizzi PEC, di cui al successivo art. 14.

2. Nel caso in cui le Parti intendano stipulare ulteriori accordi di sponsorizzazione si dovrà redigere un nuovo contratto di sponsorizzazione; è quindi esclusa ogni forma di tacito rinnovo.

Art. 4. Obblighi dello sponsor

1. ATIM, al fine incrementare e migliorare, mediante la veicolazione promozionale derivante dal presente contratto, l'immagine delle risorse territoriali, culturali, economiche e produttive del territorio marchigiano, si impegna a fornire alla FIG, a titolo di corrispettivo delle prestazioni di veicolazione pubblicitaria da questa rese nell'ambito degli Open d'Italia Disabili 2024-2026, l'importo di euro 50.000,00 oltre IVA per ogni edizione dell'Open d'Italia Disabili, importo che ATIM delibererà e corrisponderà di anno in anno,

3. Il corrispettivo sarà reso da ATIM a FIG secondo le seguenti modalità: al termine dell'Evento, a fronte di emissione di regolare fattura elettronica di € 50.000,00 oltre iva, intestata ad ATIM (A.T.I.M. - AGENZIA PER IL TURISMO E L'INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE MARCHE Partita IVA: 02918510427 Codice fiscale: 02918510427 - Codice univoco ufficio: RU3328 - Codice identificativo di gara CIG: B0D6623511 - ordine di acquisto: D.D. n. _____ del _____) la stessa verrà liquidata entro 30 giorni, secondo quanto previsto dal Codice degli appalti.

4. ATIM è tenuta a mettere a disposizione di FIG tutti i materiali e gli strumenti necessari a quest'ultima per la riproduzione esatta del marchio o del logo scelti per la veicolazione pubblicitaria.

5. Obblighi dello Sponsorizzato.

1. In relazione alla sponsorizzazione oggetto del presente contratto, FIG si impegna:

a) a riconoscere ad ATIM la qualifica di Presenting Sponsor dell'Evento (che prenderà dunque la denominazione "*Open D'Italia Disabili supported by Regione Marche*"), con conseguente presenza del logo Regione Marche in abbinamento con il logo dell'Open d'Italia Disabili, definito come il Logo Ufficiale del Torneo, come meglio specificato nell'attuale bozza allegata al presente contratto così formandone parte integrante del presente accordo (all. A). Le proporzioni e l'immagine grafica saranno concordate tra le Parti;

b) ad inserire il Logo Ufficiale del Torneo nel materiale pubblicitario e/o illustrativo dell'Evento;

c) ad evidenziare, nelle comunicazioni ufficiali relative all'iniziativa del progetto, il ruolo di ATIM come Presenting Sponsor;

d) a riprodurre Logo Ufficiale del Torneo nei materiali, nelle comunicazioni e nelle iniziative promozionali relative all'Evento, con modalità e forme tali da consentire l'evidenziazione del ruolo dello stesso;

e) a rappresentare in apposita conferenza/apposito evento comunicativo rivolta/o agli organi di stampa il ruolo e lo specifico contributo dello Sponsor in relazione alla realizzazione dell'Evento;

f) ad associare ad ogni evento comunicativo inerente all'Evento l'immagine dello Sponsor, con modalità tali da evidenziarne il ruolo di Presenting Sponsor;

g) a riconoscere ad ATIM l'esclusiva merceologica;

- h) a riconoscere ad ATIM il diritto di utilizzo del Logo Ufficiale del Torneo nelle proprie campagne di comunicazione e di p.r.;
- i) a predisporre e caricare due post dedicati alla Regione Marche sui Social Media della FIG;
- l) a prevedere durante ciascun Open una intervista al rappresentante di Regione Marche o suo delegato con successiva trasmissione della stessa attraverso i Social Media FIG;
- m) a predisporre, con la collaborazione di ATIM e/o della Regione Marche, un video report dell'Evento Open d'Italia supported by Regione Marche con successiva trasmissione della stessa attraverso i Social Media FIG;
- n) a concordare ulteriori forme di attivazione su richiesta di ATIM.

Resta inteso che ogni attività di quelle sopra indicate dovrà essere preventivamente accettata da ATIM e non dovrà ledere in nessun modo l'immagine della stessa o della Regione Marche.

2. FIG si impegna ad organizzare l'Evento nel periodo 2024-2026 sul territorio della Regione Marche, restando inteso che, qualora una o più edizioni dell'Evento non dovessero avere luogo, il relativo corrispettivo non sarà dovuto e, se già pagato, dovrà essere restituito all'ATIM.

3. Qualora intervengano situazioni incidenti sulla realizzazione dell'Evento, tali da renderla impossibile, FIG provvederà a formalizzare immediata e motivata comunicazione allo Sponsor, al fine di verificare la possibile salvaguardia degli impegni assunti o la sussistenza dei presupposti per una risoluzione del contratto, senza che alcuna somma potrà essere pretesa nei confronti della FIG per qualsivoglia titolo, ragione o causa.

Art. 6. Diritto di esclusiva

1. FIG, in considerazione dell'entità della sponsorizzazione corrisposta da ATIM, concede ad essa il diritto di esclusiva a comparire in tutte le comunicazioni quale "*Presenting Sponsor*". Eventuali altre sponsorizzazioni e/o contributi economici corrisposti alla FIG con riferimento all'Evento verranno riportati in posizioni marginali e di minore evidenza.

2. FIG riconosce ad ATIM, con stretto riferimento all'Evento, l'esclusiva commerciale per la categoria merceologica di attività dallo stesso dichiarata come principale in relazione alla sponsorizzazione dell'iniziativa e in tal senso si impegna, sempre con stretto riferimento all'Evento:

- a) a non stipulare contratti di sponsorizzazione con altri soggetti operanti nello stesso ambito di attività dello sponsor;
- b) a non riportare nel materiale illustrativo/comunicativo/informativo dell'iniziativa loghi, marchi, segni distintivi o comunque riferimenti a soggetti operanti nell'ambito di attività dello sponsor, nemmeno qualora gli stessi svolgano ruolo di partners o di sponsor generalisti per attività di ATIM in base ad altri contratti di sponsorizzazione.

3. ATIM si impegna inoltre a trattare gli eventi comunicativi inerenti all'iniziativa separatamente da altre iniziative similari, al fine di non creare confusione di immagine per lo sponsor.

Art. 7. Esonero da Responsabilità

1. La conduzione tecnico-sportiva e le scelte organizzative dell'Evento restano completamente estranee allo Sponsor, il quale non risponderà per nessuna ragione di eventuali infortuni accidentali nei quali possano incorrere sia i partecipanti che il pubblico durante lo svolgimento delle manifestazioni sportive.

Art. 8. Dichiarazioni Lesive

1. Le Parti si impegnano reciprocamente a vietare ai propri direttori, amministratori, dipendenti, esponenti rappresentanti e tesserati di formulare giudizi o di rilasciare dichiarazioni che possano ledere l'immagine delle Parti stesse.

Art. 9. Modifiche Contrattuali

1. Durante tutto il corso di validità del contratto, qualunque modifica del presente atto non potrà essere apportata, se non mediante approvazione e sottoscrizione da entrambe le parti.

Art. 10. Risoluzione del Contratto

1. Costituiscono eventi risolutivi del presente rapporto ai sensi e per gli effetti dell'art.1456 c.c.:

- a) l'inosservanza delle norme afferenti alla disciplina degli accordi di sponsorizzazione di cui al presente contratto;
- b) il comportamento contrario ai doveri di correttezza e diligenza nell'esecuzione del contratto;
- c) il compimento di atti e/o fatti lesivi dell'immagine e del diritto di riservatezza di ciascuna parte.

2. Pertanto, il verificarsi di una soltanto delle testè riferite cause di risoluzione comporta la risoluzione ipso iure del contratto.

Art. 11. Cessione del Contratto

1. Il presente contratto e le presenti prestazioni non potranno essere trasferiti, ad alcun titolo e in alcuna misura, in assenza di un previo accordo scritto tra le Parti.

Art. 12. Legge applicabile e foro competente

1. Il presente Contratto è regolato dalla legge italiana e, per quanto non espressamente qui disposto, troveranno – in particolare – applicazione le norme applicabili in materia.

2. Le parti si impegnano a tentare di risolvere bonariamente ogni controversia inerente e relativa all'interpretazione, all'esistenza, alla validità, all'efficacia del presente Contratto che dovesse insorgere successivamente alla sua stipula.

3. Nel caso in cui le parti non riescano a raggiungere un accordo entro un termine di 30 giorni dall'insorgere della controversia, sarà competente, in via esclusiva, per qualsiasi questione relativa alla conclusione, interpretazione, esecuzione e scioglimento del presente accordo, il Foro di Ancona (Italia), la cui individuazione le parti accettano concordemente con la sottoscrizione del presente contratto.

Art. 13. Miscellanea

1. Nel caso in cui una o più clausole del presente contratto siano ritenute invalide, illecite e/o ineseguibili per qualsivoglia ragione, tale invalidità, illiceità e/o ineseguibilità non si estenderà ad altre clausole del presente contratto, che sarà, dunque, interpretato e applicato come se tali clausole non fossero mai state inserite, salvo che, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1419 c.c., tali clausole risultino essenziali.

2. L'imposta e le spese per l'eventuale registrazione del Contratto saranno a carico integrale della Parte che, col proprio inadempimento, abbia reso necessaria la registrazione del Contratto.

3. Il mancato o ritardato esercizio a opera di una delle Parti di un qualsiasi diritto e/o facoltà garantiti dalla Legge o dal Contratto non costituirà rinuncia a tali diritti e/o facoltà. Inoltre, i diritti e le azioni previsti nel Contratto hanno carattere cumulativo e non escludono altri diritti o azioni previsti dalla Legge.

4. Il presente contratto può essere modificato solo per iscritto previo accordo tra le parti.

Art. 14. Elezione di Domicilio

1. Le parti dichiarano di eleggere domicilio ai fini del presente contratto presso le loro sedi, così come indicate in epigrafe. Qualsiasi comunicazione attinente e relativa al presente contratto dovrà essere effettuata nel domicilio eletto a mezzo di raccomandata a.r. o tramite p.e.c.

FIG All'attenzione del Segretario Generale Marta Maestroni

Pec: federgolf@pec.it

ATIM All'attenzione del Direttore Marco Bruschini

Pec: atim@emarche.it

Art. 15. Trattamento dati personali

1. Le parti stipulanti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate, prima della sottoscrizione del presente contratto, le informazioni di cui al Regolamento 2016/679/UE (General Data Protection Regulation – GDPR) circa il trattamento dei dati personali conferiti per la sottoscrizione e l'esecuzione del contratto stesso e di essere a conoscenza dei diritti che spettano loro in virtù del citato Regolamento.

2. Le Parti si impegnano ad effettuare ogni attività di loro pertinenza nel pieno rispetto di tale normativa. In particolare, ciascuna Parte garantisce, assumendosi al riguardo ogni responsabilità, che i dati personali

di terzi saranno trattati e comunicati alle altre parti per sole finalità inerenti o, comunque, connesse all'esecuzione del presente contratto. Il relativo trattamento sarà eseguito da ciascuna Parte in qualità di autonomo titolare del trattamento ai sensi dell'art. 24 del Regolamento 2016/679/UE. Ciascuna Parte dovrà garantire misure idonee ad impedire la perdita, l'alterazione o l'accidentale o l'incontrollata consultazione, esportazione, lettura, copiatura dei dati personali da parte di terzi.

3. I dati raccolti potranno essere trattati inoltre a fini di archiviazione (protocollo e conservazione documentale) nonché, in forma aggregata, a fini statistici.

4. Il periodo di conservazione, ai sensi dell'articolo 5, par. 1, lett. e) del Regolamento 2016/679/UE, è determinato, ed è per fini di archiviazione (protocollo e conservazione documentale), il tempo stabilito dai regolamenti per la gestione procedimentale e documentale e da leggi e regolamenti in materia.

5. Agli interessati competono i diritti previsti dal Regolamento 2016/679/UE e, in particolare, gli stessi potranno chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali che li riguardano, la rettifica, o, ricorrendone gli estremi, la cancellazione o la limitazione del trattamento, ovvero opporsi al loro trattamento; potrà inoltre esercitare il diritto alla portabilità dei dati.

Ancona/Roma, _____

Lo Sponsorizzato: Federazione Italiana Golf

Lo Sponsor: Agenzia per il Turismo e l'Internazionalizzazione delle Marche

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 cc., le Parti, previa attenta lettura di ogni clausola e rilettura di quelle di seguito indicate, dichiarano espressamente di approvare e accettare le disposizioni di cui ai seguenti articoli: 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14.

Ancona/Roma, _____

Lo Sponsorizzato: Federazione Italiana Golf

Lo Sponsor: Agenzia per il Turismo e l'Internazionalizzazione delle Marche

Allegato A – Logo Open D'Italia Disabili supported by Regione Marche



24th ITALIAN OPEN FOR DISABLED



CONERO GOLF CLUB
Ancona, 12-13 aprile 2024

Supported by **REGIONE
MARCHE** 



24th ITALIAN OPEN FOR DISABLED



CONERO GOLF CLUB
Ancona, 12th - 13th April 2024

Supported by **REGIONE
MARCHE** 
